



PROVINCIA DI PISTOIA

Prot. n.

Pistoia, lì

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In esecuzione della Determinazione del Servizio n. del e per le motivazioni in essa riportate

PREMESSO CHE

in relazione alle funzioni del Servizio inerenti l'attività di protezione civile ed al progetto avente ad oggetto completamento del piano provinciale di protezione civile della provincia con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge, in data.....presso la sede della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone n. 1, Pistoia, fra l'Amministrazione Provinciale rappresentata dal Dr.Dirigente dell' Ufficio Protezione Civile, di seguito denominata Committente, e il/la Sig./Sig.ranato/a aile residente a....., Vian....., di seguito denominato collaboratore, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia di Pistoia, Ufficio Protezione Civile conferisce al/alla sig./sig.ra....., che accetta, l'incarico di collaborazione ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, consistente nelle seguenti attività..... e finalizzato alla realizzazione del **progetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.**

ART.2 – DURATA

Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente con decorrenza dalal

ART. 3 – SEDE DI LAVORO

Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività nella sede Sala Operativa Provinciale della Protezione Civile via Traversa della Vergine 81 Pistoia, e nella propria autonomia predisporrà un'indicazione di presenza.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con

le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore, ove necessario per lo svolgimento della sua prestazione, può avvalersi dei mezzi messi a disposizione nell'ambito dell'organizzazione della Provincia.

Al collaboratore sarà comunque garantito, compatibilmente con le esigenze personali e di svolgimento dell'incarico, un adeguato periodo di riposo per il necessario recupero psicofisico.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il costo lordo di €....., è comprensivo:

1) contributi previdenziali nelle seguenti ipotesi:

a) contributo INPS = €_____

b) contributo INAIL pari ai 2/3 dell'aliquota INAIL relativa all'attività svolta = €_____;

2) oneri relativi alla copertura assicurativa per malattia e infortunio per un importo pari a €_____.
(€_____, annui riproporzionabili);

3) quota IRAP pari al 8,5% del compenso al netto dei contributi previdenziali e polizza assicurativa = €_____.

Il compenso lordo di €_____, al netto dei punti 1) e 3) di cui al comma 1, è soggetto a:

a) ritenuta INPS pari ad 1/3 delle aliquote indicate al comma 1 nelle varie ipotesi, a carico del collaboratore;

b) ritenuta INAIL pari ad 1/3 dell'aliquota INAIL relativa all'attività svolta, a carico del collaboratore;

c) ritenuta IRPEF.

Il compenso di cui al comma 2 è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno ripartiti in 12 (dodici) mensilità.

Il Responsabile del procedimento dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Il committente competente provvederà a trasmettere l'attestazione di cui al comma 3 al Servizio Affari Generali e Personale entro e non oltre il giorno 2 del mese successivo al periodo di riferimento ed il pagamento avverrà entro il giorno 27 dello stesso mese salvo forza maggiore o impedimenti imputabili al collaboratore.

ART. 6 – EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico del collaboratore alcun vincolo di prestazione.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protragga per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del contratto.

Il rapporto di collaborazione è altresì sospeso:

Per le collaboratrici inserire: nel caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi (1 pre e 4 post opp. 2 pre e 3 post) nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, prorogabile di un mese ulteriore fino ad un massimo di 180 giorni. E' considerata sospensione giustificata della prestazione, per il periodo attestato da certificazione medica, anche l'astensione anticipata per maternità dovuta a eventi che mettono a rischio la gravidanza.

Per i collaboratori inserire: per un periodo di tre mesi (o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre) dopo il parto solo in caso di grave infermità o morte della madre o abbandono del bambino da parte della madre o affidamento esclusivo al padre.

Il rapporto di collaborazione è sospeso anche in caso di adozione, decorrendo i termini di cui sopra dall'ingresso in famiglia del bambino.

- nel caso di malattia del figlio nei primi tre anni di vita, senza limiti temporali e dal quarto anno di vita sino all'ottavo anno per un massimo di cinque giorni l'anno.

- nel caso di genitori, anche adottivi, di figli minori con handicap da 3 a 18 anni di età e nel caso di genitori, parenti o affini entro il terzo grado e coniuge di maggiorenni con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati per un massimo di 5 giorni l'anno.

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per maternità la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. La sospensione del rapporto per malattia e infortunio non comporta, di regola, una proroga della durata del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

ART. 7 – EVENTI ECCEZIONALI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

ART. 8 – RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE

Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio relativi a trasferte, necessarie per la natura dell'incarico e debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, come da tariffario allegato. Le spese non documentate non danno diritto al rimborso.

Nel caso il collaboratore per dette trasferte usi il mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio viene calcolato sulla base delle tariffe ACI.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per recesso dal contratto di cui al successivo comma due;
- per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni
- commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni (legge antimafia)
- danneggiamenti a terzi o alla Provincia imputabili a dolo o colpa grave
- furto di beni da parte del collaboratore

- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato.

Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate consegnate al committente e dallo stesso asseverate.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – PRIVACY

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

ART. 12 NON SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL COLLABORATORE

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

ART. 13 – RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano le disposizioni dell'Intesa Quadro sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritta dall'Amministrazione provinciale con le Rappresentanze Sindacali Territoriali.

Letto approvato e sottoscritto.

Data, _____

(firma del dirigente o suo delegato)

.....
(il collaboratore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 11 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza che per il committente rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

.....
(il collaboratore)